



QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

La responsabilità del gestore di un motore di ricerca su internet rispetto ai dati personali che appaiono su pagine Web di soggetti terzi.

Sentenza nella causa C-131/12 Google Spain slc, Google inc./contro Agencia Espagnola del Proteccion de Datos e Mario Costeja Gonzales

a cura dell' Avv. Valeria Affer

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel maggio del 2014 e qui in commento, è di particolare importanza perché approfondisce ulteriormente una problematica di grande attualità, quella del rapporto tra i gestori di motori di ricerca su internet e i dati personali contenuti in pagine di pubblicazione di un soggetto terzo.

La questione è assai articolata perché coinvolge interessi fondamentali, quali, da un lato il diritto della collettività all'informazione, ad un'informazione ampia e "non filtrata" e, dall'altro lato il rispetto dei principi in materia di tutela della persona e dei dati personali, soprattutto quando questi dati rimangano vaganti nel web non più aggiornati e dunque potenzialmente pregiudizievoli per il soggetto a cui si riferiscono.

La questione, portata alla conoscenza ed all'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, parte da un caso che contrapponeva Google Spain e la casa madre Google Inc. all'agenzia spagnola di protezione dei dati personali ed ad un privato cittadino. Quest'ultimo nel 2010 presentava all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati personali un reclamo nei confronti di un quotidiano largamente diffuso in Spagna, nonché nei confronti di Google Spain e Google Inc. in quanto, da ricerche sul motore Web gestito da Google, si trovavano ancora abbinati al suo nome pagine del giornale L'Avanguardia che riportavano una antica vicenda in cui era stato oggetto di una riscossione coattiva di crediti.

Il signor Costeja Gonzales, ritenendo che tale comparsa di queste informazioni abbinata al suo nome costituisse, a distanza di anni, e tenuto conto che la vicenda era stata da tempo regolata, un grave pregiudizio a suo danno, si rivolgeva contestualmente all'editore del quotidiano e ai motori di ricerca attraverso l'autorità di protezione dei dati.

Il suo desiderio era che Google Spain o Google inc. occultassero i suoi dati personali o comunque agissero sulle chiavi di ricerca del motore Web che gestivano, in modo da non far comparire più, appaiati al suo cognome, i link del giornale L'Avanguardia che lo riguardavano. La EPD respingeva il reclamo nei confronti di L'Avanguardia, ritenendo che questi avessero riportato una notizia legittima; invece richiedeva a Google Inc. e a Google Spain di procedere in maniera celere per porre in essere tutte quelle misure che ritenevano necessarie al fine di rimuovere dai loro indici, e quindi in conseguenza dalle ricerche, tutti i link che facevano riferimento alle pagine de L'Avanguardia abbinata al nome del signor Costeja Gonzales.

Tale decisione era fortemente contestata da Google Spain e Google Inc., e veniva da queste ultime appellata al giudice spagnolo il quale riteneva preliminarmente di dover adire la Corte di Giustizia per poter chiarire una serie di questioni legate all'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.





QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

Le questioni che venivano sottoposte alla Corte erano di duplice natura: la competenza territoriale e la responsabilità del motore di ricerca rispetto a richieste di cancellazione di dati personali da parte di soggetti che ritenessero tali dati reperibili sul motore di ricerca come dannosi e lesivi.

Con riguardo alla prima questione Google Spain e Google Inc., sottolineavano come Google Spain rappresenti una filiale di Google inc., e pertanto non fosse direttamente competente nella gestione dei dati personali e del motore di ricerca; in altre parole secondo la prospettazione di Google Inc. le varie sedi nazionali non erano altro che rappresentanze locali, e il gestore di tutta la struttura era Google Inc.. La Corte di Giustizia ha tuttavia stigmatizzato questa ricostruzione di Google Inc. Infatti, facendo riferimento all'ambito di applicazione territoriale della direttiva sopra menzionata, la Corte osservava che Google Spain costituisce di fatto una filiale di Google Inc. nel territorio spagnolo con un carattere di stabilità ai sensi della direttiva.

La Corte rileva che quando i dati personali vengono trattati da un'impresa che dispone di uno stabile collocamento in uno Stato membro, il trattamento dei dati personali è riconducibile all'attività svolta nello Stato membro. La competenza è dunque del Giudice spagnolo.

La questione sostanziale della gestione dei dati personali è apparsa più articolata e la Corte vi si è soffermata per esaminare più aspetti. Il motore di ricerca infatti avrebbe voluto una interpretazione secondo cui i dati una volta inseriti ad opera di un soggetto terzo non comportino una responsabilità del gestore di ricerca, in quanto il gestore di ricerca, sempre a detta di Google, non opera una gestione di dati personali ricadente entro l'ambito della direttiva 95/46/CE.

La Corte non è persa dello stesso avviso, ricordando come l' art. 2 lettera b della direttiva 95/46 definisca il "Trattamento dei dati personali" come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di progetto automatizzati applicati a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, la messa in connessione, il congelamento, la cancellazione e la distruzione". Una attività di raccolta e indicizzazione è dunque un trattamento.

D'altra parte in questo senso la Corte si era già espressa con la sentenza Lindqvist (procedimento C-101/01) constatando che l'operazione di far comparire su una pagina internet dati personali va considerata come un trattamento ai sensi dell' art. 2 lettera b della direttiva summenzionata.

Tra i dati trovati, indicizzati e memorizzati dai vari motori di ricerca e messi a disposizione degli utilizzatori, sono presenti anche informazioni riguardanti persone fisiche identificate ed identificabili e dunque "dati personali", ai sensi dell'articolo 2 lettera a) della direttiva.

Pertanto in sintesi il gestore del motore di ricerca raccoglie ed elabora, estrae e registra secondo dei criteri preordinati del motore di ricerca, e quindi conserva nei suoi server e comunica ogni qualvolta che vengono ricercate delle informazioni i dati che ha immagazzinato, e tali dati comprendono informazioni riguardanti persone fisiche cioè dati personali. In altre parole, i motori di ricerca su internet ed i gestori, operano sicuramente ai sensi della direttiva 95/46 un trattamento di dati personali che quindi deve essere valutato ai sensi della direttiva stessa.

Di nessun rilievo secondo la Corte è il fatto che tali dati raccolti, elaborati, conservati e portati alla conoscenza del pubblico nel momento in cui vengono effettuate le ricerche sul motore di ricerca,





QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

abbiano già costituito oggetto di una pubblicazione e quindi il motore di ricerca di limiti a riportarli e non ad elaborarli. Infatti una deroga alla direttiva 95/46 che avesse ad oggetto e quindi escludesse dal concetto di "trattamento" tutti quei dati che un motore di ricerca si limita ad estrarre da pubblicazione di terzi priverebbe la direttiva in larga parte del suo significato e soprattutto, snaturerebbe l'art. 2 lettera b, che non esclude che la semplice raccolta dei dati personali senza alcuna modificazione esuli dalla disciplina dell'articolo stesso.

Quanto alla questione se il gestore di un motore di ricerca debba essere considerato come il responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da tale motore nell'ambito della sua attività, la Corte ricorda che l'art. 2 lettera d della direttiva definisce il responsabile come quella persona fisica o giuridica, quell'autorità pubblica, quel servizio o qualsiasi altro organismo che da solo determina il trattamento dei dati personali. Ne consegue che il gestore del motore di ricerca, determinando in proprio le finalità e gli strumenti della propria attività e dunque le modalità del trattamento dei dati che egli effettua nell'ambito della propria attività, è di conseguenza da considerarsi senza dubbio un soggetto "trattante". Ovviamente l'attività del motore di ricerca non esclude le responsabilità in tema di trattamento di dati personali da parte di coloro che hanno pubblicato le pagine Web che il motore di ricerca si limita ad organizzare ed indicizzare, al contrario queste due responsabilità sono da affiancarsi.

Ora, come logica conseguenza, nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca può incidere in modo rilevante, in aggiunta all'attività degli editori di siti Web su diritti fondamentali per la vita privata e la protezione dei dati personali, il gestore del motore di ricerca, come soggetto che determina le finalità e gli strumenti di quest'attività, deve assicurare nell'ambito delle sue responsabilità e delle sue competenze che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva in materia di dati personali affinché le garanzie prescritte da quest'ultime possano realizzare i loro effetti e possano essere realizzata una tutela delle persone interessate con particolare rispetto alla tutela della loro vita privata. Il motore di ricerca dunque non può esimersi da responsabilità.

Ciò premesso, la Corte affronta un ultimo punto, ovvero il rapporto tra il diritto della collettività di essere informata e il diritto del soggetto cui si riferiscono le informazioni ad essere tutelato da ogni pregiudizio. Nel caso in cui, in ragione della non più attualità dei dati o del loro abbinamento questo pregiudizio sussista, la persona interessata può chiedere la cancellazione dei dati e dei link da cui sono desumibili direttamente al motore di ricerca. Nell'ipotesi in cui il motore di ricerca riceva siffatta richiesta dovrà valutare la domanda e accoglierla ogni volta in cui reputerà che i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, ovvero non siano più pertinenti o siano eccessivi e superati dal tempo trascorso.

Pertanto ogni volta in cui il motore di ricerca constati, a seguito della domanda prestata dall'interessato si sensi dell'art. 12 lettera b della direttiva 95/46, che l'inclusione nell'elenco risultati di link verso pagine Web, legittimamente pubblicate da terzi contenenti informazioni veritiere relativamente alla sua persona, sia incompatibile con una corretta informazione i dati devono essere cancellati.

Qualora il motore di ricerca non provveda la persona interessata può rivolgersi all'autorità competente di vigilanza di ciascuno Stato membro per far rispettare il tenore e le finalità della direttiva 95/46.

*Avv. Valeria Affer
Studio legale Affer*

